



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 2-2019
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

28

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XIV – n. 2-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fucillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
G.B. Varnier
M. Jasonni, G.B. Varnier
G. Dalla Torre
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,
F. Balsamo, C. Gagliardi
M. Ferrante, P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

AREA DIGITALE

RESPONSABILI

M. Tedeschi

F. Balsamo, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Iliaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Considerazioni sul concetto di felicità tra religione, diritto e politica*

MARIA D'ARIENZO

SOMMARIO: 1. *La nozione di “felicità” nel linguaggio giuspolitico* – 2. *Il “diritto ad essere felici” nel Magistero di Papa Francesco* – 3. *La felicità nel linguaggio dei diritti*

1. La nozione di “felicità” nel linguaggio giuspolitico

È ben noto che il termine “felicità” sia espressamente previsto in alcune Costituzioni e rivendicata come diritto¹. Prima ancora della *Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America*, che annovera la “ricerca della felicità” tra i diritti inalienabili e naturali dell'uomo insieme alla vita e alla libertà², la “felicità della Nazione” veniva rivendicata già nel 1755 dal popolo della

¹ Il testo riproduce, con l'aggiunta di note bibliografiche, la relazione tenuta al Convegno: “*La cultura della felicità: attualità di un problema*”, organizzato dal Centro di Iniziativa Giuridica “Giambattista Vico”, CEDIG Napoli, presso l'Auditorium “Donnaromita”, 14 dicembre 2019.

¹ Per una ricostruzione storico-filosofica del concetto, cfr. LETIZIA GIANFORMAGGIO, *Diritto e felicità*, Ed. Comunità, Milano, 1979; GIANFRANCESCO ZANETTI, *Amicizia, felicità, diritto*, Carocci, Roma, 1998; GABRIELLA VALERA, *Profili giuridici della felicità*, in CESARE VETTER (a cura di), *La felicità è un'idea nuova in Europa. Contributo al lessico della rivoluzione francese*, I, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2005, pp. 80-100; ANTONIO TRAMPUS, *Il diritto alla felicità I. Storia di un'idea*, Laterza, Roma-Bari, 2008; GUSTAVO ZAGREBELSKY, *Sul diritto alla libera ricerca della felicità*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, IV, Jovene, Napoli, 2011, p. 3363 ss.; ANNA MARIA RAO (a cura di), *Felicità pubblica e felicità privata nel Settecento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2012. Si vedano, inoltre, i contributi pubblicati nel fascicolo 3 del 2012 e fascicolo 1 del 2013 in *Filosofia politica. Materiali per un lessico politico europeo: «Felicità 1»*, «Felicità 2»; e i contributi raccolti in *L'uomo e la ricerca della felicità. Atti del Seminario organizzato dalla Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”*, Roma, 15 febbraio 2018, Ed. Senato della Repubblica, Roma, 2018; ROBERTO TIBERI, *Il diritto alla felicità*, Novalogos, Anzio-Lavinio (Rm), 2019.

² Sulla “ricerca della felicità” nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America, cfr. GIANCARLO CIOPPI, *Per una ricerca su libertà e eguaglianza nel costituzionalismo moderno. L'idea di felicità e di bene comune nelle carte dei diritti delle rivoluzioni americana*, in *Il diritto ecclesiastico*, I, 1993, pp. 862-894; CARLI N. CONKLIN, *The Origins of the Pursuit of Happiness*, in *Washington University Jurisprudence Review*, 7, 2015, 2, pp. 195-262; ENRICO GRAZIANI, *Giudice del proprio benessere. Happiness and Wretchedness: Thomas Jefferson, David Walker*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2015; GIULIANA IURLANO, ANTONIO DONNO, *La nascita degli Stati Uniti d'America. Dichiarazione*

Corsica che si ribellava alla Repubblica di Genova, nel programma di organizzazione del nuovo Stato delineato dal generale Pasquale Paoli³. La felicità è menzionata in accostamento alla nascita del popolo riunito in assemblea quale nuovo soggetto politico di cui la Costituente rappresenta la rottura con il vecchio sistema e la nascita di un nuovo Stato organizzato sui valori della libertà⁴.

Se nella *Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti* del 1776 la felicità è annoverata tra i diritti inalienabili che possono essere perseguiti dal singolo uomo, non solo dal governo, nella *Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino* approvata dall'Assemblea Costituente francese il 26 agosto 1789, si può leggere che il potere legislativo e il potere esecutivo devono rapportarsi al popolo avendo «sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti»⁵. In questo caso, pertanto, la felicità è un obiettivo che sono

zione d'Indipendenza ed esordio sulla scena internazionale, Franco Angeli, Milano, 2017; CARL L. BECKER, *The Declaration of Independence. A Study in the History or Political Ideas*. [I ed. Harcourt, Brace and Co., New York, 1922], Creative Media Partners, LLC, Buffalo, WY, 2019; Cfr., inoltre, UMBERTO VINCENTI, *Dichiarazione dei diritti della Virginia (1776)*; CARLO CALVIERI, *Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America (1776). Costituzione degli Stati Uniti d'America (1787)*, nonché LUCIANA DELFINI, *Carta dei diritti degli Stati Uniti d'America (1791) e successivi emendamenti (1795-1992)*, in ALARICO MARIANI MARINI, UMBERTO VINCENTI (a cura di), *Le Carte storiche dei diritti: raccolte di carte, dichiarazioni e costituzioni con note esplicative*, Pisa University Press, Pisa, 2013, rispettivamente pp. 49-56; 57-70; 71-84.

³ «La Dieta generale del Popolo di Corsica lecitamente patrone di se medesimo [...] volendo, riacquistata la sua libertà, dar forma durevole e costante al suo governo riducendoli a costituzione tale, che da essa ne derive la felicità della Nazione, ha decretato...». Il testo del documento è stato edito in edizione moderna curata da PASQUALE COSTANZO, in *Costituzione della Corsica 1755*, Liberilibri, Macerata, 2008. Cfr. la traduzione francese e il commento di DOROTHY CARRINGTON, *La Constitution de Pascal Paoli: 1755, texte intégral*, Éditions La Marge, Ajaccio, 1996; EAD., *Le texte original de la constitution de Paquale Paoli*, in *Bulletin de la Sociétés des Sciences historiques et naturelles de la Corse*, 96, 1976, pp. 7-39; ANTONIO TRAMPUS, *Rousseau et l'île de la constitution*, in *Pasquale de Paoli (1725-1807). La Corse au cœur de l'Europa des Lumières*, Éditions Albiana, Ajaccio, 2007; FRANÇOIS QUASTANA, VICTOR MONNIER (EDS.), *Paoli, la révolution corse et les Lumières. Actes du colloque international organisé à Genève, 7 décembre 2007*, A. Piazzola ed.–Schulthess ed., Ajaccio – Zürich, 2008; FABRIZIO DAL PASSO, *Il Mediterraneo dei lumi. Corsica e democrazia nella stagione delle rivoluzioni*, Bibliopolis, Napoli-Roma, 2007; ID., «Amici e non di ventura». *Francia e Inghilterra nei documenti della Corsica rivoluzionaria (1718-1815)*, I, Edizioni Accademiche italiane, 2016.

⁴ Cfr. ANTONIO TRAMPUS, *Il diritto alla felicità. Storia di un'idea*, cit., pp. 182-185; LUCA MANNORI, *Costituzione. Note sull'emersione del concetto nell'Italia del Settecento*, in *Quaderni fiorentini. Storia del pensiero giuridico moderno*, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 87-126, particolarmente pp. 105-106.

⁵ «I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d'ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti». Per il testo in lingua originale si rinvia all'indirizzo: <https://>

le leggi e il governo a dover garantire al popolo⁶. Del resto, il riferimento alla felicità collettiva è rinvenibile sin dall'art. 1 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1793, in cui si dichiara espressamente che: «Lo scopo della società è la *felicità comune*. Il Governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili»⁷.

Riveste un certo interesse ricordare che già tuttavia dal 1604 il riferimento alla “felicità della Francia” è presente nella Messa solenne “*pro felici ac prospero statu Galliae*” che il Capitolo della Basilica di San Giovanni in Laterano celebra ancora oggi ogni 13 dicembre, giorno dell'anniversario della nascita di Enrico IV⁸.

Il diritto al “perseguimento della felicità” è sancito, inoltre, anche in tempi moderni nella *Costituzione giapponese* del 1947. All'art. 13 si legge: «Tutte le persone che costituiscono il popolo saranno rispettate come individui ed il loro diritto alla vita, alla libertà ed al perseguimento della felicità, entro i limiti del benessere pubblico, costituiranno l'obiettivo supremo nella legislazione e negli affari di governo»⁹. Rispetto alla Dichiarazione americana, il

www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789. Cfr. inoltre CLAUDE-ALBERT COLLIARD, *La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789*, La documentation française, Paris, 1990. Il testo in traduzione italiana della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789* è rinvenibile su molti siti web. Tra le pubblicazioni a stampa, per tutti, cfr. il testo con commento di PAOLO GROSSI, nel vol. ALARICO MARIANI MARINI, UMBERTO VINCENTI (a cura di), *Le Carte storiche dei diritti: raccolte di carte, dichiarazioni e costituzioni con note esplicative*, cit., pp. 85-91.

⁶ Cfr. CESARE VETTER, *Creare un uomo nuovo: la Rivoluzione francese e la nuova idea di felicità*, in *Endoxa*. Rivista telematica, 27 gennaio 2017. Sulla differenza tra la concezione individualista sottesa alla “ricerca della felicità” tipica degli Stati Uniti d'America e quella organicistica-pubblicistica del “diritto alla felicità” francese cfr. ALESSANDRO PACE, *La felicità tra Jefferson e Robespierre. Una sintesi storiografica*, in *Lo Stato*, 6, 2018, pp. 91-121; Id., *Ricerca della felicità e felicità comune: Jefferson e Robespierre*, in *L'uomo e la ricerca della felicità. Atti del Seminario organizzato dalla Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”*, Roma, 15 febbraio 2018, cit., pp. 97-146.

Sulla dimensione religiosa della nozione di felicità robesperriana, cfr. CESARE VETTER, MARCO MARIN, *La nozione di felicità in Robespierre*, in CESARE VETTER (a cura di), *La felicità è un'idea nuova in Europa. Contributo al lessico della rivoluzione francese*, cit., pp. 22-79, in particolare pp. 46-49.

⁷ Il testo è consultabile, *inter alii*, all'indirizzo: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793>. Il testo della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1793 è pubblicato, inoltre, con commento di GEMINELLO PRETEROSSÌ, in ALARICO MARIANI MARINI, UMBERTO VINCENTI, *Le Carte storiche dei diritti: raccolte di carte, dichiarazioni e costituzioni con note esplicative*, cit., pp. 93-105.

⁸ Con l'atto di donazione da parte di Enrico IV delle entrate dell'abbazia di Clairac al Capitolo della Basilica di San Giovanni in Laterano veniva istituita, con una speciale clausola, una Messa solenne da celebrarsi il 13 dicembre, anniversario della nascita del re. Dopo la sua morte, la Messa viene ancora celebrata annualmente per il re di Francia e “*pro felici ac prospero statu Galliae*”. Cfr. PAUL FIEL, *Le Chapitre du Latran et la France*, A. Picard, Paris, 1935, p. 22.

⁹ Il testo della Costituzione giapponese del 1947 è reperibile in traduzione italiana all'indirizzo: http://legislature.camera.it/_dati/costituentel/documenti/ministerocostituentel/p2_Vol1_12.pdf.

Giappone aggiunge i limiti fondamentali per il rispetto dell'altro nella ricerca della felicità individuale, ponendo un contemperamento tra il diritto alla felicità di ogni uomo e il diritto collettivo al benessere pubblico. Indica pertanto due dimensioni del concetto giuridico di felicità, una pubblica e una privata, ma soprattutto la formulazione della Costituzione giapponese evidenzia la stretta correlazione, tra l'altro presente anche nel linguaggio comune e non strettamente giuridico, tra felicità e benessere.

Non è senza rilievo sottolineare infine che il riferimento alla felicità ha trovato accoglienza nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), la cui Assemblea generale, con la Risoluzione A/RES/66/281, nel 2012, ha istituito la “*Giornata Internazionale della felicità*” che si celebra il 20 marzo di ogni anno¹⁰. Nell'occasione, l'allora Segretario generale Ban Ki-moon ha ribadito che: «*Felicità è aiutare gli altri. Quando con le nostre azioni contribuiamo al bene comune, noi stessi ci arricchiamo. È la solidarietà che promuove la felicità*»¹¹.

Questa definizione di felicità evidenzia tre punti salienti che è possibile cogliere nell'evoluzione del concetto. In primo luogo, la felicità non è configurata in quanto aspirazione intima della persona, tesa al raggiungimento di uno stato di appagamento di tutti i propri desideri, non solo materiali, ma anche spirituali e persino religiosi, bensì è considerata come concetto relazionale. In secondo luogo, la felicità è il frutto e l'espressione di rapporti intersoggettivi improntati al principio di solidarietà. In terzo luogo, è recuperata la radice etimologica di accrescimento e di fecondità del termine, presente già nell'accezione latina di *felicitas* che rimanda alla generatività della vita e alla coltivazione delle virtù. Felicità intesa, quindi, come fioritura umana¹², declinata non solo in termini di benessere individuale e di arricchimento personale nelle relazioni non egoistiche con gli altri, ma anche di bene comune

¹⁰ La risoluzione A/RES/66/281 dell'Assemblea dell'ONU, stabilisce che: «L'Assemblea generale [...] consapevole che la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell'umanità, [...] riconoscendo inoltre un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l'eradicazione della povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone, decide di proclamare il 20 marzo la Giornata Internazionale della Felicità, invita tutti gli stati membri, le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, e altri organismi internazionali e regionali, così come la società civile, incluse le organizzazioni non governative e i singoli individui, a celebrare la ricorrenza della Giornata Internazionale della Felicità in maniera appropriata, anche attraverso attività educative di crescita della consapevolezza pubblica». Cfr. il sito: <https://documents-dds-ny.un.org>.

¹¹ Il messaggio è riportato da diversi siti, tra cui: <http://www1.adnkronos.com>.

¹² Sulle diverse accezioni del concetto di felicità nella cultura greca e latina, cfr. DAVIDE SUSANETTI (a cura di), *La felicità degli antichi. Idee e immagini di una buona vita*, Feltrinelli, Milano, 2018. Cfr. inoltre le riflessioni di LUCIO ROMANO e UMBERTO CURI, in *L'uomo e la ricerca della felicità. Atti del Seminario organizzato dalla Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini"*, Roma, 15 febbraio 2018, cit., pp. 13-20, specificamente pp. 14 -18; e pp. 55-61, in particolare pp. 56-60.

e di progresso sociale e umano¹³.

La felicità non si limita quindi a restare solo un diritto, bensì si iscrive nella “cultura dei doveri”. Ma soprattutto, e questo appare opportuno sottolineare, non è più “la ricerca della felicità” meramente individuale il contenuto del diritto soggettivo, ma è la solidarietà, quale criterio dell’agire sociale, economico e giuridico a costituire il valore di riferimento per la promozione della felicità. In tale concettualizzazione, la felicità privata si interseca con quella pubblica, o meglio quella individuale non è slegata da quella collettiva intesa come bene comune.

2. Il “diritto ad essere felici” nel Magistero di Papa Francesco

La dimensione relazionale della felicità non sembra in tale ultima accezione essere del tutto confliggente con i valori propri di una visione religiosa e specificamente cattolica. Basti pensare alle parole di Papa Francesco che nell’Esortazione Apostolica *Evangelii Gaudium* scrive: «Può essere missionario solo chi si sente bene nel cercare il bene del prossimo, chi desidera *la felicità degli altri* (...) Perciò, se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita»¹⁴. Ma

¹³ ROBERT SPAEMANN, *Felicità e benevolenza*, Vita e Pensiero, Milano, 1998. Per una visione etica dell’economia nel perseguimento della felicità come bene comune, cfr. LUIGINO BRUNI, STEFANO ZAMAGNI, *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, Il Mulino, Bologna, 2004; LUIGINO BRUNI, PIER LUIGI PORTA, *Felicità ed economia. Quando il benessere è ben vivere*, Guerini e Associati, Milano, 2004; DANIEL KAHNEMAN, *Economia della felicità*, Il Sole 24 ore, Milano, 2007; STEFANO CARATI, *Per un’economia della felicità. Verso un mondo conviviale*, Pazzini editore, Rimini (Rn), 2011; BRUNO S. FREY, CLAUDIA FREY MARTI, *Economia della felicità*, Il Mulino, Bologna, 2012; STEFANO BARTOLINI, *Manifesto per la felicità: come passare dalla società del ben-avere a quella del ben-essere*, Feltrinelli, Milano, 2013; EMANUELE FELICE, *Storia economica della felicità*, Il Mulino, Bologna, 2017; LUIGINO BRUNI, *La pubblica felicità. Economia politica e Political Economy a confronto*, Vita e pensiero, Milano, 2018.

Particolarmente significativa appare la recente attivazione anche in Italia di corsi specifici in “Economia della felicità”, del resto già esistenti nelle Università americane. A partire dall’anno accademico 2018-2019 ne sono stati inaugurati due: l’insegnamento di “Economia della felicità” afferente al settore scientifico disciplinare di Economia politica (SECS-P/01) nel Corso di laurea magistrale in Economia del Dipartimento di Economia politica e statistica dell’Università degli Studi di Siena; ed il corso in “Economia della felicità”, nel Master in “Risorse umane” presso l’Università degli Studi di Palermo, su iniziativa congiunta del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione e del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche. Le notizie sono reperibili agli indirizzi: <https://www.unisi.it/ugov/degrecourse/260437> e <https://www.unipa.it/Primo-corso-per-crediti-formativi-in-Economia-della-Felicità>.

¹⁴ *Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francesco ai Vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, par. 182. Il testo è consultabile all’indirizzo: http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html.

è nella Enciclica *Laudato si'* che la felicità viene definita come un diritto: «L'essere umano è una creatura di questo mondo, che ha *diritto a vivere e ad essere felice*»¹⁵. Anche in *Amoris Laetitia* il termine felicità ricorre ben ventitrè volte, anche declinato in forma aggettivale, mentre molte altre volte è menzionata la parola gioia. Il rapporto tra felicità e gioia, spesso ricorrente nel registro comunicativo di Papa Francesco, appare sottolineare come il desiderio di felicità dell'uomo possa tracciare il cammino verso la ricerca del bene personale e sociale nella realizzazione della fede cristiana. Al n. 138 dell'Esortazione Apostolica *Amoris Laetitia* è ribadito che il riconoscimento del diritto di ognuno ad essere felice si attua attraverso il dono, il dialogo e la valorizzazione dell'altro. Consiste, in altri termini nell'aiutarsi reciprocamente nel superare le difficoltà e gli ostacoli per godere della gioia della dedizione e della pienezza della vita¹⁶.

Come appare evidente, sia nella visione religiosa, sia in quella laica la felicità sembra in un certo senso sfuggire ad una sua declinazione in senso prettamente giuridico, ma appare quale concetto programmatico e come valore sotteso alla realtà giuridica ordinamentale di riferimento. In altri termini, il richiamo alla felicità come diritto è declinato nella visione laica come diritto al “perseguimento della felicità” o alla “ricerca della felicità” – come nella Costituzione giapponese del 1947 e nelle Dichiarazioni d'indipendenza degli Stati Uniti d'America – oppure come diritto alla “felicità comune” che il potere pubblico deve garantire ad ognuno attraverso la tutela dei diritti dell'uomo e del cittadino, come nelle Dichiarazioni francesi dei diritti. Differente appare invece la declinazione del concetto nell'espressione “diritto ad essere felici”, adoperata da Papa Francesco.

¹⁵ *Lettera Enciclica Laudato si' del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune*, par. 44. Il testo è consultabile all'indirizzo: http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html.

¹⁶ *Esortazione Apostolica postsinodale Amoris Laetitia del Santo Padre Francesco ai Vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate, agli sposi cristiani e a tutti i fedeli laici sull'amore nella famiglia*: «Sviluppare l'abitudine di dare importanza reale all'altro. Si tratta di dare valore alla sua persona, di riconoscere che ha il diritto di esistere, a pensare in maniera autonoma e ad essere felice. Non bisogna mai sottovalutare quello che può dire o reclamare, benché sia necessario esprimere il proprio punto di vista. È qui sottesa la convinzione secondo la quale tutti hanno un contributo da offrire, perché hanno un'altra esperienza della vita, perché guardano le cose da un altro punto di vista, perché hanno maturato altre preoccupazioni e hanno altre abilità e intuizioni. È possibile riconoscere la verità dell'altro, l'importanza delle sue più profonde preoccupazioni e il sottofondo di quello che dice, anche dietro parole aggressive. Per tale ragione bisogna cercare di mettersi nei suoi panni e di interpretare la profondità del suo cuore, individuare quello che lo appassiona e prendere quella passione come punto di partenza per approfondire il dialogo», n. 138. Il testo è consultabile all'indirizzo: http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html.

Nel primo caso, l'oggetto protetto dal diritto soggettivo alla ricerca della felicità è l'anelito, lo sforzo al conseguimento o allo sviluppo del proprio benessere. In un certo senso, l'accento sembra posto sul dovere dell'autorità e delle leggi di rimuovere gli ostacoli o gli impedimenti che non consentono la giusta tensione verso ciò che è considerato il proprio bene. Un concetto che fa leva sulla libertà dell'individuo non soltanto da ingerenze esterne al proprio spazio di signoria su se stesso, ma anche di promozione delle potenzialità di sviluppo che ogni uomo possiede. Una concezione sicuramente debitrice, o comunque da questa ispirata, anche dall'accentuazione individualistica del cristianesimo di matrice protestante. In altri termini, il "diritto alla ricerca della felicità", appare declinato in termini di tutela e promozione dello spazio di libertà non solo "da", ma anche "di". Ovvero come libertà non solo negativa, ma anche positiva. Felicità che finisce per essere, in ultima analisi, equivalente a "libera realizzazione di se stessi".

A tale visione liberista, si contrappone il diritto alla felicità come "diritto ad essere felici". L'oggetto del diritto non è, in questa espressione, la tensione verso un bene da raggiungere, bensì è la condizione esistenziale dell'uomo, ovvero della sua dignità di persona, che deve essere non soltanto tutelata dal potere pubblico e garantita nei rapporti intersoggettivi privati rispetto a turbative esterne alla propria sfera giuridica, ma è l'espressione dell'impegno di ognuno alla piena realizzazione della propria soggettività nella relazione solidale con l'altro. Non dunque una concezione meramente individualista, ma relazionale, in cui la felicità non si identifica con la mera sfera di libertà e nella pretesa di tutela rispetto al potere pubblico e privato esterno alla propria soggettività, ma è il risultato di un impegno attivo di ciascuno alla realizzazione del proprio diritto in una dimensione intersoggettiva e sociale. Il "diritto ad essere felici", in altri termini, non è completamente sovrapponibile al "diritto alla felicità", in quanto la sua natura non è statica e definita nella convenzionale dialettica ordinamentale tra libertà e autorità – o potere esterno alla propria soggettività intesa come realizzazione dell'autonomia e libertà dell'individuo, in una visione egoistica dei diritti – ma è dinamica, in quanto la sua realizzazione richiede un atteggiamento attivo di proiezione verso l'altro e dunque il superamento dell'individualismo egocentrico nella relazionalità compartecipata e nell'alterità, in cui il bene soggettivo si accresce e si realizza concretamente attraverso la ricerca del bene comune. L' "essere felici", in ultima analisi, anche se non si identifica con esso, si determina, in questa concezione, nella ricerca del bene comune.

3. La felicità nel linguaggio dei diritti

E qui veniamo ad un' ultima riflessione.

Le problematiche sottese alla nozione di felicità sono state affrontate anche in relazione ad una sua possibile declinazione giuridica, in termini non solo di principio politico a cui è tesa la regolamentazione della convivenza ordinamentale, ma soprattutto in quanto oggetto di un vero proprio diritto soggettivo tutelabile, pertanto, in termini di esigibilità.

Negli ultimi anni, la dottrina si è interrogata sulla possibile traduzione in termini giuridici della nozione di felicità in riferimento anche all'ordinamento italiano.

Certamente la parola "felicità" non compare nel testo della Costituzione italiana. L'unico riferimento alla "Nazione libera, forte e felice" contenuto nello Statuto Albertino promulgato il 4 marzo 1848 e rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1947¹⁷ è stato caducato dalla Costituzione repubblicana vigente dal 1 gennaio 1948. Tuttavia, tale diritto sebbene non espresso costituzionalmente – così come del resto anche nella maggioranza delle altre Costituzioni moderne – potrebbe trovare tuttavia una sua configurazione in quanto diritto esigibile, ossia in termini di pretesa a comportamenti attivi o omissivi da parte sia dei pubblici poteri che dai privati¹⁸. Diritto soggettivo ricavabile da tutti gli altri diritti sia di libertà sia sociali, proprio per la trasversalità che connota il concetto. Più correttamente può essere inteso, come giustamente affermato, quale "interesse costituzionale alla felicità", in quanto risultante teleologica

¹⁷ «Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale [...] abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che [...] la *Nazione libera, forte e felice*, si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire». La parola "felicità" ricorre anche nel Proclama di Carlo Alberto dell'8 febbraio 1848 che precede la promulgazione dello Statuto fondamentale: «Di questa unione ognor più salda avemmo prove ben consolanti nei sensi, con cui i Sudditi Nostri accolsero le recenti riforme, che il *desiderio della loro felicità* ci aveva consigliate per migliorare i diversi rami di amministrazione, ed iniziarli alla discussione dei pubblici affari». Il testo è consultabile all'indirizzo: http://legislature.camera.it/_dati/costituente/documenti/ministerocostituente/p2_Vol1_3.pdf.

¹⁸ In merito alle politiche sociali sulla felicità dei cittadini si veda ALBERT O. HIRSCHMAN, *Felicità privata e felicità pubblica*, il Mulino, Bologna, 1983; ma vedi anche REMO BODEI, LUIGI F. PIZZOLATO, *La politica e la felicità*, Edizioni Lavoro, Roma, 1997. Cfr. inoltre, tra gli altri, DEREK BOK, *The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well-Being*, Princeton University Press, Princeton, 2010. VIVASVAN SONI, *Mourning Happiness. Narrative and the Politics of Modernity*, Cornell University Press, Ithaca-London, 2010; HIROSHI ONO, KRISTEN SCHULTZ LEE, *Redistributing Happiness: How Social Policies Shape Life Satisfaction*, Praeger, Santa Barbara, 2016; ENRICA ASQUER, ANNA SCATTIGNO, ELISABETTA VEZZOSI (a cura di), *Felicità della politica, politica della felicità. Cittadinanza, giustizia, benessere in una visione di genere*, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2016.

degli altri diritti costituzionali¹⁹. Pur essendo un concetto pregiuridico, è pervasivo a tutti gli altri diritti così come il concetto di personalità²⁰ o ancor più quello del diritto alla salute²¹.

Come è stato osservato, il concetto di salute non lo si può definire se non in contrapposizione a quello di malattia. Così quello di felicità non lo si può individuare se non contrapposizione a quello di infelicità²². Di conseguenza la sua configurazione in quanto diritto, ossia pretesa in rapporto alle altre situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente tutelate, discenderebbe proprio dalla sofferenza provocata dalla violazione dei diritti sia di libertà che sociali posti a presidio della tutela dell'identità della persona e del soddisfacimento dei suoi bisogni²³. Ciò consentirebbe di superare l'indeterminatezza della nozione giuridica di felicità, il cui contenuto sarebbe ricavabile in via interpretativa dalle altre disposizioni costituzionali finalizzate alla tutela e garanzia delle molteplici esigenze e dunque all'appagamento dei molteplici "bisogni" individuali e collettivi, in quanto interesse trasversale a tutti gli altri diritti codificati²⁴.

In tale prospettiva, il diritto alla felicità in quanto *ratio* dei diritti fondamentali necessita proprio per la sua concretizzazione della valorizzazione dei doveri costituzionali non solo al rispetto dei diritti, ma anche alla tutela dell'eguale diritto altrui²⁵.

In conclusione, lungi dall'essere finalizzato alla proiezione giuridica di un individualismo esasperato, il "diritto alla felicità", nel suo significato non in-

¹⁹ GLADIO GEMMA, *Esiste un diritto costituzionale alla felicità?*, in *Anuario da Faculdade de Dereito da Universidade da Coruña*, 12, 2008, pp. 523-524. Il testo è consultabile all'indirizzo: http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7471/1/AD_12_art_26.pdf.

²⁰ *Ivi*, pp. 525-526.

²¹ «Se assumiamo una qualunque definizione dizionariaistica che qualifica la "felicità" come una condizione di benessere psichico o psico-fisico e accostiamo ad essa la definizione di "salute" fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), secondo la quale la salute deve essere intesa come il "benessere fisico, psichico e sociale, non consistente soltanto in una assenza di malattia o di infermità", potremmo concludere e rispondere alla domanda che ci siamo fatti in modo negativo: una specificazione non sarebbe necessaria, perché il diritto alla felicità sarebbe già compreso nel garantito diritto alla salute». Così FABIO GHISELLI, *Il diritto alla felicità: da principio astratto a principio costituzionale*, in *Taxpolighis*, novembre 2019, consultabile all'indirizzo: <http://www.taxpolighis.it/il-diritto-alla-felicit%C3%A0-da-principi-astratto-a-diritto-costituzionale>.

²² Cfr. GIANFRANCESCO ZANETTI, *Amicizia, felicità, diritto*, cit., p. 75 e ss. ove l'A., in ragione del profilo di libertà connessa al diritto alla felicità, configura il consequenziale "diritto all'infelicità".

²³ Cfr. GABRIELLA VALERA, *Profili giuridici della felicità*, cit., p. 96 ss.

²⁴ GLADIO GEMMA, *Esiste un diritto costituzionale alla felicità?*, p. 529 ss.

²⁵ «Qualora [...] si associ il solidarismo, la necessità dei doveri, all'istanza della felicità contestando l'idoneità e la funzionalità dell'individualismo a quest'ultima, cioè si armonizzi la "cultura dei diritti" con la "cultura dei doveri" in una teleologia eudaimonistica, si può delegittimare ed emarginare la filosofia individualistica», *Ivi*, p. 531.

teriore, ma esteriore e di relazione²⁶ può concretamente realizzarsi attraverso il contemperamento tra i diritti dato dal dovere di solidarietà quale espressione della responsabilità di ognuno alla crescita individuale e al progresso sociale²⁷, in cui il bene del singolo coincide e si realizza solo attraverso il bene comune secondo un principio di giustizia improntata ad equità.

RIASSUNTO

Il contributo intende esaminare il concetto di felicità sia da una prospettiva politica, alla luce del riconoscimento del “diritto alla felicità” contenuto nelle diverse Dichiarazioni dei diritti e Carte costituzionali, che confessionale, a partire dal rilievo assunto da tale concetto nei Documenti del Magistero cattolico, e in particolare nelle più recenti riflessioni di Papa Francesco. Dal confronto tra la concezione laica e religiosa si possono dedurre le linee fondamentali per una possibile configurazione giuridica della felicità in quanto principio pervasivo e teleologico dell’ordinamento che può concretamente realizzarsi attraverso il contemperamento tra i diritti dato dal dovere di solidarietà quale espressione della responsabilità di ognuno alla crescita individuale e al progresso sociale.

PAROLE CHIAVE

Felicità e politica; felicità e Papa Francesco; felicità e diritto

ABSTRACT

The contribution aims to examine the concept of happiness, both from a jus-political perspective, in the light of the reference to the “right to happiness” contained in the Declarations of Rights and in some Constitutional Charters, and from a confessional perspective, starting from the importance assumed by this concept in the most recent reflections of Pope Francis. From the comparison between the secular and religious conception we draw the foundation of the juridical configuration of happiness as a pervasive and teleological right of the order that needs to be concretely realized through the contemplation between rights given by the duty of solidarity as an expression of everyone’s responsibility for social progress.

KEY WORDS

Happiness and Politics; Happiness and Pope Francis; Happiness and Law

²⁶ Cfr. GABRIELLA VALERA, *Profili giuridici della felicità*, cit., p. 83 ss. Sul rapporto tra condizione interiore e relazionale, cfr. FRANCESCO SOFIA, *Il non-luogo della felicità tra deriva e religione*, in *Dialeghetai. Rivista telematica di filosofia*, 14, 2012, disponibile all’indirizzo: <https://mondodomani.org/dialeghetai>.

²⁷ Sul rapporto tra doveri e responsabilità, mi sia consentito rinviare, anche per i riferimenti bibliografici, a MARIA D’ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2012, p. 14 ss. e p. 120 ss.